



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO
MENSILE DELLE RICETTE SSN CONFERITE DALLE FARMACIE INSISTENTI NEL
TERRITORIO DELL’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.
PERIODO: 24 MESI.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) definisce le modalità di affidamento del servizio di ritiro mensile delle ricette SSN conferite dalle farmacie insistenti nel territorio dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.

Tali ricette sono consegnate mensilmente dalle farmacie presso locali indicati ovvero messi a disposizione dall’ATS Città Metropolitana di Milano, secondo un orario giornaliero ed un calendario annuale definito da ATS Città Metropolitana di Milano.

Gli incaricati del soggetto aggiudicatario dovranno essere presenti nei suddetti luoghi per la ricezione e la verifica della documentazione conferita con gestione data entry.

La presente procedura di gara sarà espletata nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

L’attività sarà espletata con riferimento al DPR 371/98 art.8 “Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette ed il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione.....omissis”

Il termine, qualora cada nella giornata di sabato o in giorno festivo, viene prorogato di diritto al giorno seguente non festivo secondo disposizioni e accordi regionali.

Art. 2 – Durata ed importo dell’appalto

La durata dell’appalto è fissata in **24 mesi** a partire dalla data della formale stipulazione del contratto.

L’ATS si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta all’aggiudicatario, nelle more di espletamento di nuove procedure di gara e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

L’importo complessivo per 24 mesi a base d’asta è fissato in **€ 50.000.= (Iva esclusa)**.

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, comprese quelle



in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'operatore economico in sede di offerta. Per quanto riguarda le diminuzioni, l'operatore economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall'ATS sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. L'ATS di Milano si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario o altra impresa altre prestazioni affini a quelle oggetto del presente CSA e di cui dovesse successivamente emergere l'esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.

È, altresì, facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità ad erogare il servizio richiesto, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che dal fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - Descrizione del servizio

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire, nei luoghi indicati da ATS, la presenza di propri operatori, opportunamente formati, nei giorni e negli orari definiti per il ritiro delle ricette ivi conferite dalle farmacie convenzionate afferenti al territorio di ATS Milano.

In particolare:

L'attività di ritiro ricette è attualmente da svolgersi presso la sede dell'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia in Viale Piceno, 18 -20129 – MILANO, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, indicativamente durante i primi 3/5 giorni lavorativi di ogni mese, secondo il calendario definito annualmente dalla ATS.

A conclusione dell'attività di ritiro, il servizio dovrà altresì essere garantito anche il giorno lavorativo successivo a quelli sopraindicati per le attività di consegna del materiale alla società incaricata della lavorazione e la consegna delle copia delle distinte ad altra società incaricata. Indicativamente dalle ore 8.30-12.30.

Ad oggi, le farmacie che consegnano le ricette ad ATS Milano sono n. 910.

Tale numero è comunque passibile di aumenti ovvero diminuzioni in funzione dell'apertura ovvero decadenza delle sedi farmaceutiche, ad oggi non prevedibili. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire la corretta esecuzione del servizio con le condizioni economiche risultanti in sede di aggiudicazione, anche in caso di variazioni del numero delle farmacie.

Sulla base dei flussi storici di affluenza delle farmacie il servizio dovrà essere assicurato in modo variabile e incrementale in funzione dei giorni totali di consegna fissati per ciascun mese, considerando che la maggior parte delle farmacie – di regola – consegnano negli ultimi giorni disponibili utili per la consegna.



L'operatore economico interessato dovrà comunque prevedere una flessibilità organizzativa in termini di risorse umane, tale da poter far fronte al possibile maggior numero di farmacie (farmacie di nuova istituzione) ovvero ad una diminuzione della quantità del materiale in consegna.

Si precisa che - in funzione di future indicazioni di carattere nazionale e regionale ed in riferimento al DM del 2 novembre 2011 (riguardante la dematerializzazione della ricetta cartacea) ed al D.L. 179/2012 (in cui si definiscono gli obblighi ed i livelli di diffusione della ricetta dematerializzata sul territorio nazionale) - è stato avviato il processo di dematerializzazione della ricetta SSN, che potrebbe determinare una riduzione del materiale cartaceo (DCR e ricette) oggetto di ritiro.

Le eventuali modifiche saranno oggetto di specifica comunicazione preventiva all'operatore economico aggiudicatario a cura dell'ATS, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

E' di seguito riportata la specifica delle attività da eseguire a cura dell'operatore economico aggiudicatario:

✓ Consegna materiale da parte delle farmacie convenzionate

Nei primi giorni lavorativi di ogni mese, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 le farmacie consegnano alla ATS MILANO le ricette del mese precedente e la relativa Distinta Contabile Riepilogativa, presso il punto di raccolta stabilito (viale Piceno 18 – MILANO).

In particolare la consegna avviene in appositi sacchi per il seguente materiale:

✓ Consegna all'interno del sacco

Le farmacie consegnano in appositi sacchi:

- le ricette rosse RUR suddivise in mazzette da 100;
- i promemoria di ricette dematerializzate modalità online raccolti separatamente dalle ricette rosse RUR e suddivisi anch'essi in mazzette da 100;
- i promemoria di ricette dematerializzate modalità offline in busta separata con chiara indicazione del contenuto (PROMEMORIA OFFLINE) e numero ricette;
- le ricette della Distribuzione per Conto (DPC) suddivise in mazzette da 100 in busta separata con chiara indicazione del contenuto (RICETTE DPC) e numero ricette;
- i moduli WEBCARE in busta separata con chiara indicazione del contenuto (MODULI WEBCARE) e numero moduli;

A seconda del numero delle ricette si può verificare il caso di farmacie che consegnino più sacchi relativi al medesimo Mese Contabile.

Inoltre le farmacie possono consegnare anche il seguente materiale fuori sacco:

✓ Consegna buste fuori dal sacco

Le farmacie consegnano al di fuori del sacco:

- i moduli di autocertificazione esenzioni E30 ed E40 in buste chiuse e separate con chiara indicazione del contenuto (MODULI ESENZIONI E30 E E40), numero moduli e codice farmacia ;
- eventuale corrispondenza/buste destinate agli Uffici del Servizio Farmaceutico.



- scontrino a saldo in busta chiusa con chiara indicazione del contenuto (SCONTRINO FISCALE) e codice farmacia.

La suddetta documentazione andrà recapitata presso il Servizio Farmaceutico dell'ATS al termine delle attività di ritiro.

✓ Consegna distinte contabili n. 5 copie

Oltre alle ricette, le farmacie devono consegnare anche cinque copie della "distinta contabile riepilogativa" (DCR) datate timbrate e firmate; la DCR è il documento riassuntivo del contenuto e del valore di quanto consegnato.

✓ Effettuazione controlli sul materiale consegnato

Gli incaricati del servizio controllano sulla DCR il codice farmacia, il mese, la timbratura e la firma nonché la corrispondenza tra il numero di ricette segnate sul sacco e in DCR.

✓ Consegna di eventuale corrispondenza

Gli incaricati del servizio consegnano alle farmacie eventuale corrispondenza (comunicazioni o materiale) dal Servizio Farmaceutico, facendo firmare per ricevuta una apposita modulistica fornita da ATS.

Nel caso in cui ci sia la necessità di procedere alla consegna di corrispondenza, l'operatore economico aggiudicatario sarà avvertito via e-mail con qualche giorno d'anticipo in modo da predisporre in tempo utile il ritiro della documentazione dal Servizio Farmaceutico ATS per la consegna al punto di raccolta ricette.

✓ Accettazione del materiale

Al momento del ritiro l'incaricato del servizio deve verificare in presenza della farmacia la corretta collocazione del materiale consegnato ovvero se quanto ricevuto sia in sacco ovvero fuori sacco come da indicazioni sopra riportate. In caso di consegna non conforme dovrà richiedere alla farmacia di adeguare il materiale in consegna.

Dopo i controlli, il sacco viene depositato dall'incaricato della farmacia nell'apposito spazio riservato all'ATS, adiacente al locale ritiro.

Le 5 copie di DCR vengono timbrate:

- 2 vengono restituite alla farmacia;
- 3 (di cui la prima copia è corredata in genere di scontrini) trattenute e registrate in apposito elenco (codice farmacia, n. sacchi, n. ricette, n. ricette de materializzate, n. ricette doppio canale e n. moduli Webcare), e infine archiviate in 3 gruppi distinti in ordine di codice farmacia.

✓ Attività di conclusione ritiro

Dopo le ore 16.00 dell'ultimo giorno di consegna o comunque dopo che tutte le farmacie hanno consegnato, vengono compilati gli elenchi riepilogativi del numero totale delle DCR, dei sacchi e delle ricette consegnati e tali elenchi vengono stampati in tre copie.

Ai tre gruppi di DCR descritti in precedenza verrà allegata una copia dell'elenco riepilogativo:

- ✓ il primo gruppo di DCR, corredate di scontrino, va consegnato al Servizio Farmaceutico dell'ATS il pomeriggio stesso o al massimo la mattina seguente;
- ✓ il secondo va consegnato alla società incaricata della lavorazione delle ricette e quindi accompagna la consegna dei sacchi;
- ✓ il terzo va consegnato alle società che inseriscono i dati delle distinte.



✓ Attività del giorno successivo al ritiro

La mattina del giorno successivo (orario 8.30/12.30) dovrà essere assicurato il servizio presso la sede di consegna delle ricette per consegnare i documenti predisposti alla società incaricata della lavorazione delle ricette (copia fascicoli DCR e sacchi ricette) e alla società incaricata all'inserimento dati DCR (copia fascicoli DCR) – utilizzando apposita modulistica fornita da ATS.

Nella stessa mattinata, l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare presso gli uffici del Servizio Farmaceutico dell'ATS: il primo gruppo di DCR, le buste con i moduli di autocertificazione E30 e E40, le buste con scontrini a saldo e l'eventuale corrispondenza consegnata dalle farmacie

L'operatore economico aggiudicatario dovrà attestare la regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti.

L'operatore economico si obbliga a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.
- garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori.
- garantire il rispetto della privacy ai sensi della normativa vigente in materia e come riportato dell'art. 20 del presente capitolato.

L'operatore economico si impegna altresì ad eseguire l'attività come da dettaglio all'art. 4, utilizzando gli spazi che saranno indicati ovvero messi a disposizione da ATS Milano.

L'operatore economico si impegna inoltre alla corretta compilazione dei modelli che saranno messi a disposizione da parte di ATS ed a fornire tutto il materiale tecnologico (PC portatili) e di consumo necessario al buon funzionamento del servizio.

L'operatore economico aggiudicatario deve essere in grado di garantire il funzionamento del servizio, anche in caso di assenza del proprio personale abitualmente dedicato, con opportuno personale sostitutivo ed adeguatamente formato.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prevedere personale qualificato, altamente motivato ed in grado di esprimere, nei confronti dei destinatari del servizio, comportamenti improntati al rispetto della delle persone.



L'operatore economico aggiudicatario dovrà identificare la figura del Responsabile Organizzativo del servizio oggetto di appalto, che collaborerà strettamente con l'ATS per una corretta esecuzione del servizio.

Art. 6 - Obblighi dell'ATS

L'ATS si impegna a:

- fornire tutti i supporti di conoscenza atti a concorrere per una più efficace opera d'intervento;
- indicare i referenti ATS cui rivolgersi, individuandoli nei Responsabili dei Servizi competenti.

Art. 7 – Verifica, controlli e valutazione

Durante il periodo di vigenza del presente contratto, la ATS tramite proprio personale di fiducia, si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli e verifiche sul funzionamento del servizio.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- o assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- o si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- o si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Art. 9 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo complessivo in base al quale saranno pagate le prestazioni comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente CSA e nel Capitolato Tecnico, che si intendono accettati dall'operatore economico in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a emettere fattura con cadenza mensile, con indicazione delle attività svolte, in ottemperanza al calendario concordato; in particolare:

L'aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura



elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 19 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ATS Milano;

eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.

tutti i dati relativi al pagamento;

data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);

data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);

totale documento;

codice fiscale del cedente;

ogni altra indicazione utile.

in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

Pagamenti

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall'Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;

la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;

la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore.



Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'ATS.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'ATS sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

In relazione a tali irregolarità, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per l'eventuale sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Art. 11- Garanzia definitiva

L'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare n. 1 garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

L'importo della suddetta cauzione verrà comunicato all'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, **in originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. - schema 1.1.);
- **ricevuta** di versamento in contanti a favore di **ATS della Città Metropolitana di Milano** presso il tesoriere dell'ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo:	FILIALE: cod. 01876 - via Verdi, 8 Milano
NUMERO CONTO:	1000 / 46162
COORDINATA IBAN:	IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162

Le cauzioni devono riportare la seguente causale:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO MENSILE DELLE RICETTE SSN CONFERITE DALLE FARMACIE INSISTENTI NEL TERRITORIO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.



L'importo della garanzia è ridotto del 50% per l'aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.

Art. 12 – Responsabilità per infortuni e danni

L'aggiudicatario garantisce il pieno rispetto della disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

Art. 13 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D. lgs. 50/2016.

Art. 14 – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del servizio oggetto del presente CSA.

L'operatore economico, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.



Art. 15 - Inadempienze e penali

L'assistenza farmaceutica tramite ricetta SSN rientra nelle prestazioni indispensabili ai sensi della L. 146/1990 art. 2, comma 2. Pertanto interruzioni o ritardi nel processo di remunerazione delle ricette SSN non imputabili alle farmacie, si configurano per l'Ente pubblico quali violazioni all'art.8, comma 2 lettera c del D. L.vo 502/1992 e all'art. 8, comma 5 DPR 371/1998.

Per la caratteristica dell'appalto, l'attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. Pertanto, la società aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

In caso di mancato ovvero ritardato servizio di raccolta ricette, l'ATS si riserva la facoltà di rivalersi sull'aggiudicatario richiedendo il pagamento degli interessi legali sui ritardi di pagamento alle farmacie territoriali.

La mancata esecuzione della fornitura rappresenta inadempimento contrattuale e consente alla Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fidejussoria.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l'operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone



l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non vi sia rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente CsA e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge vigente e dal presente CSA;
- di gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati);
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all'appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l'ATS deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.



Articolo 17 - Ipotesi di recesso

Ai dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l'ATS di Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In particolare l'ATS della Città Metropolitana di Milano si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso del sistema sociosanitario lombardo facciano venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente CSA;
- c. in relazione a quanto previsto all'art. 3 del presente capitolato, in funzione di future indicazioni di carattere nazionale e regionale ed in riferimento al DM del 2 novembre 2011 riguardanti la dematerializzazione della ricetta cartacea;
- d. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto il servizio oggetto della presente procedura.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.

Art. 18 – Codice Etico, Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice Etico, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli Enti, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Detto documento è reperibile sul sito internet aziendale www.ats-milano.it – Sezione Amministrazione Trasparente.

L'operatore economico, quale soggetto terzo, è tenuto, nei rapporti con l'Amministrazione, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione del contratto



definito nel Codice Etico aziendale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Amministrazione di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

L'Amministrazione informa, altresì, la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito web sopra citato.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Art. 19 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ATS e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 20 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, l'operatore economico viene nominato "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto.

Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.

L'operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura/servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati



personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;

- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'operatore economico è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare alle Amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

L'Amministrazione informa l'operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l'ATS della Città Metropolitana di Milano.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 21 – Diritti di privativa industriale

L'aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Amministrazione da qualsiasi molestia

Art. 22 – Avvertenze generali e disposizioni finali

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alla vigente normativa in materia di appalti.



L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

Art. 23 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.